

COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Delibera Consiglio comunale nr.43 del 28.11.2016

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana e Rurale
- Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana e Rurale
- Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana e Rurale
- Art. 4 - Richiesta e rilascio di atti abilitativi
- Art. 5 - Esposizione e validità dei titoli
- Art. 6 - Sospensione, annullamento, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 - Domande per l'occupazione del suolo
- Art. 9 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante
- Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico – Diniego
- Art. 12 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art. 13 - Installazione di tende solari
- Art. 14 Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- Art. 15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- Art. 16 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

TITOLO III NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 17 - Disposizioni generali

- Art. 18 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 19 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- Art. 20 - Rami e siepi
- Art. 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- Art. 22 - Manutenzione degli edifici
- Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 24 - Distribuzione di manifesti
- Art. 25 - Cartelli, iscrizioni
- Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 28 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 29 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 31 - Pulizia e manutenzione di ripe, fossati, attraversamenti, alvei dei corsi d'acqua
- Art. 32 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 33 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 34 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 35 - Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 36 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 37 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 38 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
- Art. 39 - Combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali

Art. 40 - Altri atti vietati

Art. 41 - Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale

Art. 42 - Divieto di campeggio libero

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI O ESPOSTI AL PUBBLICO

Art. 43 - Disposizioni di carattere generale

Art. 44 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art. 45 - Lotta alle zanzare

Art. 46 - Animali di affezione

Art. 47 - Custodia e tutela di cani o di altri animali

Art. 48 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

Art. 49 - Cattura dei cani e di altri animali

Art. 50 - Molestia agli animali

Art. 51 - Colombi di città

Art. 52 - Mestieri girovaghi

Art. 53 - Trasporto di oggetti

Art. 54 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi

Art. 55 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

Art. 56 - Rovina di parti od accessori di fabbricati

Art. 57 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Art. 58 - Protezioni in occasione di lavori

Art. 59 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

Art. 60 - Apertura di botole e chiusini

Art. 61 - Pitture e verniciature fresche

Art. 62 - Esposizioni

Art. 63 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

Art. 64 - Carichi sospesi

Art. 65 - Recinzioni

Art. 66 - Uso e manomissione di segnali

Art. 67 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

Art. 68 - Contatori del gas e bombole

Art. 69 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Art. 70 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Art. 71 - Uso delle risorse idriche potabili

Art. 72 - Sosta di veicoli a motore

TITOLO V COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 73 - Obbligo di vendita

Art. 74 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Art. 75 - Indicazione del peso delle merci

Art. 76 - Esposizione dei prezzi

Art. 77 - Carta da avvolgere

Art. 78 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

Art. 79 - Contegno degli esercenti il commercio

Art. 80 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

Art. 81 - Lotta alla ludopatia

TITOLO VI POLIZIA RURALE

Art. 82 - Pascolo degli animali

Art. 83 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Art. 84 - Sanzioni per pascolo abusivo

Art. 85 - Attraversamento di abitato con greggi o mandrie di bestiame di qualsivoglia specie

Art. 86 - Pascolo in ore notturne

Art. 87 - Esercizio di caccia e pesca

Art. 88 - Igiene di edifici e fabbricati rurali

Art. 89 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

Art. 90 - Smaltimento delle acque piovane

Art. 91 - Fognature

Art. 92 - Stalle

Art. 93 - Igiene degli animali nelle stalle

Art. 94 - Concimaie

Art. 95 - Cani a guardia di edifici rurali

Art. 96 - Tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora

Art. 97 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

TITOLO VII NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 98 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Art. 99 - Rimessione in pristino

Art. 100 - Reiterazione

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Abrogazione di norme preesistenti

Art. 102 - Entrata in vigore

Art. 103 - Norma finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza civica.

La Polizia Locale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie informando circa i principi contenuti nel Regolamento e realizzando collaborazioni rivolte a favorire l'educazione al rispetto del senso civico e della legalità.

Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana e Rurale

Le funzioni ed i servizi svolti dalla Polizia Urbana sono disciplinati, anche in ambito rurale, dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Il presente regolamento disciplina inoltre le norme di corretto comportamento civico dei cittadini.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, nonché a tutte le tipologie di emissioni che pur provenendo da luoghi privati abbiano effetto su altri luoghi o soggetti.

Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana e Rurale

Il servizio di Polizia Urbana e Rurale è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per le quali sono previsti atti abilitativi comunali, espressi (permessi, nulla osta) o taciti (DIA, SCIA, ecc.), onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana e Rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 4 - Richiesta e rilascio di atti abilitativi

Le richieste degli atti abilitativi previsti dalla vigente normativa devono essere presentate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti

eventualmente prescritti.

I termini e le modalità di rilascio del titolo sono disciplinati dalla legge n. 241/1990 nonché dagli specifici regolamenti comunali attinenti alle singole materie.

I titoli si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c. senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g. con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Comune potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- 1. ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2. a polizze fideiussorie o depositi cauzionali, al fine di garantire ripristini o il pagamento di danni;
- 3. a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 5 - Esposizione e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 6 - Sospensione, annullamento, revoca e decadenza dei titoli

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, si richiama il capo IV-bis “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso” della L. 241/1990 e succ. modifiche.

Salve speciali disposizioni di Legge o regolamentari, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- possono essere annullati qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla – osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove lo reputi necessario, il Comune può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico

Per la disciplina dell'occupazione, anche occasionale, del suolo pubblico o aperto al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, si rinvia a quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29.6.1994 e modificato con Del. C.C. n. 6 del 4.3.2003 e n. 11 del 15.3.2007

Art. 8 - Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Comune, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, come previsto dal citato “Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e

del relativo canone”.

Art. 9 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle aree del territorio comunale appositamente stabilite dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22.01.1998 e successive modifiche.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

Senza autorizzazione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Si richiamano gli articoli 41 e successivi del vigente regolamento edilizio.

Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico – Diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità.

Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

In ogni caso, dev'essere garantito uno spazio sufficiente per la circolazione in sicurezza dei pedoni.

Art. 12 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

a)infiggere pali o punte nel suolo;

b)smuovere o danneggiare la pavimentazione;

c)ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;

d)depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami o qualsiasi tipo di materiale che non sia quello previsto dal titolo abilitativo, nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 13 - Installazione di tende solari

È vietata l'installazione di tende solari e simili sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune, come previsto dal vigente "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della relativa tassa".

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad un'altezza non minore a metri 2.20 dal marciapiede o percorso pedonale/ciclabile e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 20 (venti) dal filo esterno del medesimo marciapiede, come stabilito dall'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Il Comune stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolumni, il Comune stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, storico o ambientale.

Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico o storico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 14 Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto ed inquinamento luminoso verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 5,10.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e dalla località.

Art. 15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci o altro, può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 16 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17 - Disposizioni generali

Deve essere consentita da parte di tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

È pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai proprietari e/o detentori è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dei marciapiedi e delle aree private adibite a pubblico transito antistante il loro fondo.

È vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Ai suddetti titolari e/o gestori può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei contenitori porta rifiuti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Il Comune, con apposita ordinanza, può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta. Può inoltre imporre di rimuovere anche le foglie cadute qualora, per la loro quantità, possano creare problemi al deflusso delle acque meteoriche verso la rete di smaltimento o potenziale pericolo per la circolazione, in particolar modo quella

pedonale.

I proprietari e/o detentori di terreni confinanti con il suolo pubblico, sia di aree destinate all'edificazione e/o a servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate che di aree di pertinenza degli edifici esistenti, hanno l'obbligo di mantenere le stesse in condizioni tali da assicurare il decoro e l'igiene, anche effettuando il periodico sfalcio dell'erba.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari e/o detentori ogniqualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo o intralcio per la circolazione o di oscuramento della segnaletica stradale.

Si possono tollerare limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 al di sopra del marciapiede, e ai metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I proprietari di tutte le piante in questione sono tenuti a potarle su semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale. I rami anche caduti accidentalmente sulla strada o su altri luoghi aperti al pubblico e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al primo capoverso, secondo le norme in vigore.

Le violazioni di cui ai capoversi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Con apposito provvedimento può essere vietato il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua o nelle fontane prospicienti aree pubbliche.

E' vietato inoltre utilizzare fontane pubbliche per il lavaggio di cose.

Art. 22 - Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo, fino a dentro gli appositi pozzetti nel caso di edifici prospicienti aree di circolazione pubbliche.

Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro sia preposto alla

cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla contestazione da parte del Comune, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio, ponendo a carico dei responsabili individuati e degli eventuali committenti i relativi costi.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro, o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti ponendo a carico dei responsabili individuati e degli eventuali committenti i relativi costi.

Resta in ogni caso a carico dei soggetti di cui al secondo comma provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, e, comunque, la superficie dei manufatti.

Art. 24 - Distribuzione di manifesti

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, dev'essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone o danni alle cassette per le lettere.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 25 - Cartelli, iscrizioni

Salvo quanto prescritto da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, cartelli, figure, sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

E' altresì vietato collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o dimensione, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.

Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Comune, è proibito in luoghi pubblici o di aperti al pubblico transito esercitare lavori artigianali.

Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

È vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del

Comune

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 28 - Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Comune con apposita ordinanza.

Art. 29 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni, dev'essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Comune potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre liquami o materiali solidi di rifiuto di qualsiasi genere nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari, e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, come previsto dal vigente "Regolamento di fognatura e depurazione" di AVS Spa, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 31 - Pulizia e manutenzione di ripe, fossati, attraversamenti, alvei dei corsi d'acqua

In tutto il territorio comunale:

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni attigui alle strade ed alle aree pubbliche, sia a valle che a monte delle medesime, devono mantenere le ripe ed i muri di sostegno in stato tale da impedire franamenti o cedimenti;
2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni attigui alle strade ed alle aree pubbliche devono altresì mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte sottostanti i passi privati, le griglie di attraversamento poste sulle cunette, e comunque ogni altro manufatto simile, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade;
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni devono conservare in buono stato l'alveo e le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione ricadenti all'interno della proprietà o a confine, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque;
4. Su alvei dei torrenti, valli demaniali, su impluvi del terreno, sui fossi di qualsiasi tipo è vietato il deposito di legname, ramaglia o di qualsiasi altro materiale che possa rallentare od impedire il regolare deflusso delle acque.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. A tal fine, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi

titolo di terreni e immobili in generale, non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata un'ordinanza del Comune con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario; in caso di inadempienza nel termine prescritto, il Comune potrà far eseguire detti lavori a spese del proprietario e/o detentore, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 32 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti nei luoghi, negli orari e con le modalità stabiliti dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

È vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Salvo quanto disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 33 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi a norma di legge atti a non disperdere i liquidi.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 - Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, dev'essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 36 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con sale e/o materiale antisdrucchiolevo le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti

il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Comune potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Qualora il Comune, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve ed il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggiali e dalle sporgenze in genere.

Le operazioni di cui ai precedenti capoversi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti, in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti dalla circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio.

Art. 37 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

E' vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Il Comune può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore, in solido con il committente dei lavori, laddove non sia previsto il direttore dei lavori.

Art. 38 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

Art. 39 - Combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali

Fatto salvo il rispetto dell'art. 182 c. 6-bis del D.Lgs 152/2006, dell'art. 56 della L.R. 11/2014 e della restante normativa di settore, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini alle seguenti condizioni:

- a) le suddette attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione, in cumuli di

dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento affinché ciò non provochi fumi molesti, danni e pericoli al vicinato;

b) deve essere rispettata la distanza minima di metri 20 dalle abitazioni private e da ogni altra sorta di fabbricati, di metri 50 dai depositi di materiali potenzialmente infiammabili, di m. 100 da terreni boscati (salvo autorizzazione della Regione, in base all'art. 25 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale);

c) tali operazioni sono vietate all'interno del centro storico. Nelle restanti zone del centro abitato possono essere svolte esclusivamente nel periodo da ottobre a maggio.

d) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;

e) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Art. 40 - Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

a. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;

b. gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, o altri oggetti;

c. collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;

d. lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;

e. eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;

f. effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;

g. depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;

h. entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o, comunque, danneggiarle;

i. sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;

j. arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;

k. sdraiarsi o salire sulle panchine.

Resta altresì vietato:

I proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure necessarie per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.

E' vietata la libera circolazione dei cani che dovranno pertanto essere condotti a guinzaglio.

E' vietata l'introduzione e la circolazione dei cani, anche se condotti a guinzaglio, in tutti i parchi gioco attrezzati esistenti nel territorio comunale.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

- a) di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, del kit per la pulizia o di altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti;

Per i cani da caccia, durante l'esercizio dell'attività venatoria, nel periodo di caccia, nonché per i cani a seguito di greggi non si applicano le suddette prescrizioni.

Art. 41 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.

L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi e all'interno dei cimiteri, dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.

È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza e l'utilizzo di minori o con lo sfruttamento di animali.

L'accattonaggio è vietato davanti agli ingressi di negozi ed esercizi pubblici e lo stesso non deve intralciare l'accesso alle abitazioni, causare disturbo ai passanti o essere attuato con modalità minacciose, insistenti o irritanti.

E' fatto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale di stazionare nelle aree adiacenti agli ecocentri senza avere materiale da conferire, nonché divieto assoluto di avvicinarsi ai fruitori del servizio di smaltimento chiedendo la consegna di materiale prima del conferimento al servizio autorizzato.

Art. 42 - Divieto di campeggio libero

E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Comune; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli

comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del possessore del veicolo rimosso.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI O ESPOSTI AL PUBBLICO

Art. 43 - Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 44 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Comune almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Comune dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Per i comizi elettorali si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24.4.1975, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45 - Lotta alle zanzare

Per una efficace lotta alle zanzare del genere Anopheles, Culex Pipiens, Culex Molestus e Aedes Albopictus, durante tutto il periodo dell'anno ma, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

- a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
- c) svuotare giornalmente i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli o capovolgerli;
- d) coprire con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere) i contenitori di acqua inamovibili, quali vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti;
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come pesci rossi, ecc.);
- f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;

Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo,

devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica, non favoriscano il ristagno dell'acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).

E' fatto divieto alle aziende agricole, per gli obblighi summenzionati e durante tutto il periodo dell'anno, di utilizzare pneumatici dismessi di ogni tipologia a meno che questi non siano opportunamente dotati di fori di dimensione sufficiente ad evitare il ristagno di acqua, per ancorare teli, coperture mobili e qualsiasi altra struttura fissa o mobile all'interno delle loro aziende e pertinenze.

Coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:

- a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- c) stoccare quelli eliminati, dopo averli svuotati dal contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.

Coloro che gestiscono attività quali rottamazione di auto e vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate dallo svolgimento di dette attività.

Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.

Qualora, nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre", si riscontrino all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate. Qualora ne ravvisi la necessità, in caso di inottemperanza o per ragioni di sanità pubblica, il Comune può intervenire direttamente, con successivo diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha la disponibilità dell'area.

La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46 - Animali di affezione

I proprietari o i possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47 - Custodia e tutela di cani o di altri animali

È vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini, od in altri luoghi privati, cani od altri animali che

disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe aperte.

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Sarà cura del conduttore e/o del manutentore della colonia felina (cosiddetta "gatteria"), assicurare ai felini la salubrità dei luoghi in cui gli animali vivono e il loro trattamento di sterilizzazione per consentire il controllo delle nascite.

I proprietari, possessori o conduttori di cani dichiarati a rischio elevato di morsicatura, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 6 agosto 2013, devono essere dotati, quando conducono gli stessi in aree e/o luoghi aperti al pubblico, di specifica copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione ai commi successivi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 48 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
- portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per l'addestramento in aperta campagna, nel rispetto della vigente normativa di settore, i cani da pastore quando accompagnino il gregge ed i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Nella materia oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute in data 6 agosto 2013 e nelle norme correlate vigenti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa.

La violazione della prescrizione di cui al comma 3, ultimo punto, comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare e, nei casi gravi, anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 49 - Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 50 - Molestia agli animali

È vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 51 - Colombi di città

I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.

Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 52 - Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra – scarpe e simili, sono vietati, senza permesso del Comune, ad eccezione dei casi, nelle aree e negli orari o modalità previsti con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Le violazioni di cui al presente articolo o a quanto previsto nella deliberazione sono sanzionate ai sensi del presente regolamento.

Art. 53- Trasporto di oggetti

Il trasporto di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi, deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano

trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 54- Circolazione e trasporto di animali pericolosi

È vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie e con l'osservanza della normativa specifica in materia.

Art. 55 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

È vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Art. 56 - Rovina di parti od accessori di fabbricati

Ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

In caso di pericolo immediato o di inerzia dei proprietari/titolari dei diritti di godimento successivamente all'intimazione, il Comune provvede alla messa in sicurezza dell'area ponendo le relative spese a carico degli stessi.

Art. 57 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi, o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 58 - Protezioni in occasione di lavori

Fatte salve le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), nonché le disposizioni regolamentari sull'occupazione di suolo pubblico, i marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 59 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 60 - Apertura di botole e chiusini

È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 61 - Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 62 - Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Comune potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

Art. 63 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

Fatta salva la specifica normativa di sicurezza di settore, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru, o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico, o aperto al pubblico, o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art. 64 - Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 65 - Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza determinata in base al Regolamento Edilizio.

Art. 66 - Uso e manomissione di segnali

È vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 67 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Comune, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 68 - Contatori del gas e bombole

Salvo diverse disposizioni di Legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

È fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 kg/mc in locali interrati o semi - interrati.

Quando risulti possibile, in relazione all'ubicazione e struttura del locale, in contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 69 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 X 30, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: ", seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Comune, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 70 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1.usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

- 2.usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3.far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4.depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5.porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6.impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di messi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
- 7.fare uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza le dovute cautele.

Art. 71 - Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Comune potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Art. 72 - Sosta di veicoli a motore

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta o quando il conducente abbandoni l'abitacolo, per cause indipendenti dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

TITOLO V COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 73 - Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 74 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi,

i laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 75 - Indicazione del peso delle merci

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

Art. 76 - Esposizione dei prezzi

Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

Art. 77 - Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 78 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

È vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade individuate con ordinanza del Sindaco.

Art. 79 - Contegno degli esercenti il commercio

È vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

Art. 80 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

È fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale, se non nelle aree di pertinenza del locale stesso, di clienti con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione psico-fisica.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 81 - Lotta alla ludopatia

Con il termine ludopatia o Gioco d'Azzardo Patologico definito dall'O.M.S. una "malattia sociale" si intende l'incapacità a di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse.

In funzione del contrasto agli effetti negativi di tale nuova patologia, il Comune provvederà ad emanare ordinanze, divieti e specifici regolamenti al fine di:

- disciplinare gli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex artt. 86 e 88 del TULPS; l'orario massimo giornaliero, compresi i giorni festivi, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00;
- stabilire le specifiche sanzioni per le violazioni al punto precedente;
- limitare la pubblicità delle forme di gioco indicate nel presente articolo;
- obbligare i locali interessati dal presente articolo a esporre specifici cartelli di avvertimento in grado di segnalare i pericoli del gioco d'azzardo quando questo diventi patologico.

TITOLO VI POLIZIA RURALE

Art. 82 - Pascolo degli animali

Il bestiame, di ogni specie, al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Art. 83 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, dal competente ufficio, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Art. 84 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 85 - Attraversamento di abitato con greggi o mandrie di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio per l'intera carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine, dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

In caso di transito su pubblica via i conduttori di mandrie devono provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

Art. 86 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 87 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e le disposizioni stabilite dall'amministrazione provinciale.

Art. 88 - Igiene di edifici e fabbricati rurali

Gli edifici ed i fabbricati rurali devono essere tenuti in costante stato di manutenzione decorosa tale da non risultare pericoloso per terzi.

E' vietato lasciare giacenze di spazzatura di qualsiasi genere o natura, e residui derivanti dalle lavorazioni agricole in prossimità delle abitazioni e di altri annessi rustici ed in prossimità e lungo le strade ad uso pubblico; tali materiali devono essere smaltiti nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Inoltre in prossimità delle abitazioni agricole e loro pertinenze, è altresì fatto obbligo di sistemare in modo ordinato le macchine ed attrezzi agricoli, i prodotti derivanti dalla lavorazione dei terreni, e qualsiasi tipo di materiale utilizzabile ai fini agricoli.

Il Comune ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa essere potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei proprietari stessi o degli aventi diritto, o possa pregiudicare la pubblica incolumità, o arrecare danni al patrimonio comunale intervenendo secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 89 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

La costruzione e gestione di depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli è sottoposta alle disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 90 - Smaltimento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi agli edifici e fabbricati rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, etc.

Art. 91 - Fognature

Lo smaltimento dei reflui deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 92 - Stalle

Salvo quanto indicato da leggi regolanti la materia, nella costruzione e manutenzione di stalle e ricoveri per animali sono da osservarsi le disposizioni contenute nel vigente Regolamento edilizio.

Tutte le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, atta ad evitare la dispersione di liquidi ed avere platea impermeabile.

I locali di ricovero del bestiame per gli allevamenti agricoli e le attrezzature relative devono rispettare le distanze dalle altre abitazioni in funzione del tipo di allevamento e consistenza dello stesso.

Art. 93 - Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle aventi aerazione ed illuminazione, conformi alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento edilizio, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

Art. 94 - Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile, distanti almeno 30 ml. da pozzi, acquedotti, serbatoi di acqua, e dalle abitazioni, realizzate in modo tale da evitare qualsiasi spanto e colaticcio sul terreno sottostante.

L'accumulo del letame in concimaia nel periodo invernale è consentito alle seguenti condizioni:

- per un periodo non superiore ai 30. gg.;
- mediante copertura con teloni;

Spetterà alla locale ULSS e/o all'ARPAV, ciascuno per la propria competenza, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione degli insilati, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Art. 95 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici e fabbricati rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi, ma custoditi dal proprietario o custode, o rinchiusi in appositi recinti, in modo tale da evitare danni a cose, animali, ed alle persone che liberamente possono accedervi.

Art. 96 - Tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora

Nell'ambito del territorio comunale classificato montano o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico, valgono le norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora emanate dalla Regione Veneto con Legge Regionale n. 15 novembre 1974, n. 53 e dal Regolamento Regionale 05/08/1977, n. 7 e smi.

In particolare sono vietati:

- la raccolta, la distruzione o il danneggiamento dei nidi di formica del tipo Rufa e l'asportazione delle loro uova, larve ed adulti;
- la cattura di tutte le specie del genere Rana (rana) dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e di tutte le specie del genere Helix L. (Lumache con chiocciola) "Sciuss" dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
- la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi durante tutto l'anno;
- la raccolta di tutte le specie di muschi, licheni, erbe ed arbusti, che hanno diffusione spontanea e naturale;
- la raccolta, di tutte le piante, gli arbusti e le erbe di cui all'art. 7 della Legge Regionale 53/774 e successive modifiche;
- l'estirpazione di bulbi, tuberi, radici o rizomi di ogni specie di flora spontanea;
- la raccolta delle piante medicinali ed officinali senza la specifica autorizzazione.

Art. 97 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

Per la disciplina dello spargimento delle deiezioni zootecniche si rinvia a quanto previsto dallo specifico Regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 4.3.2003

TITOLO VII NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 98 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, per la violazione delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' dato mandato alla Giunta comunale con ulteriore deliberazione, la possibilità di stabilire sanzioni amministrative diverse a seconda dell'infrazione commessa.

Art. 99 - Rimessione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Comune potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, la rimessione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Comune potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Art. 100 - Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Abrogazione di norme preesistenti

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale vigente, contraria e/o incompatibile con la presente normativa.

Art. 102 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale

Art. 103 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale e

provinciale.